



IL DIRIGENTE

- **Considerato** che, alle ore 20,45 di venerdì 9 febbraio 2024, presso lo stadio "D. Martelli", si disputerà l'incontro di calcio Mantova – Triestina;
- **Considerato** che per garantire un corretto e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi, così come previsto dal piano viabilità e parcheggi, è necessario modificare la viabilità in piazzale di Porta Cerese, nonché in alcune vie ad esso afferenti, con la conseguente imposizione del divieto di transito e di sosta;
- **Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada", nonché le modifiche e le innovazioni introdotte dal D.P.R. 16.09.1996 n° 610;
- **Visto** il D.Lvo 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

nella giornata di venerdì 9 febbraio 2024, fatte salve le diverse disposizioni impartite dal Funzionario di servizio della locale Questura:

1. **l'imposizione del divieto di transito, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità, in:**
 - **via Visi, all'altezza di via Cadioli;**
 - **via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese;**
 - **piazzale di Porta Cerese, tratto da via Brennero a via Allende;**
 - **viale Isonzo, tratto da via Tione a piazzale di Porta Cerese;**
 - **via Parma, tratto da via Donati a piazzale di Porta Cerese, eccetto che per i veicoli, dei residenti/domiciliati ed ai veicoli diretti o provenienti dalle attività di via Parma, via Learco Guerra e strada Bosco Virgiliano;**
 - **via Luzio, tratto da via 8 Marzo a piazzale di Porta Cerese;**
 - **piazzale Ragazzi del '99;**
 - **viale Te;**
 - **piazzale Montelungo;**
 - **via Primaticcio;**

il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi ospiti, in:

- **via Parma;**
- **via Brennero;**
- **piazzale di Porta Cerese;**
- **viale Te e in piazzale Ragazzi del '99 (tratto da piazzale di Porta Cerese fino ai civici 11/9 di viale Te ovvero fino all'altezza delle barriere fisse, escluse);**

il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi locali, con ingresso da via Primaticcio, in:

- **via Primaticcio, mediante la temporanea rimozione dei dissuasori stradali(cubi di marmo) in prossimità di viale Montello;**
- **viale Te;**
- **piazzale Montelungo;**
- **piazzale Ragazzi del '99 (tratto da piazzale Montelungo ai civici 9/11 di viale Te ovvero fino all'altezza delle barriere fisse, escluse);**

2. l'imposizione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e, comunque, fino al completo deflusso dei tifosi e a cessate necessità, in:

- **viale Isonzo, tratto da via Tione a piazzale di Porta Cerese;**
- **piazzale di Porta Cerese, tratto da viale Isonzo/via Grossi a via Brennero (banchine comprese);**
- **viale Te, tratto da piazzale di Porta Cerese al c.d. "Portale delle Aquile", ubicato sul retro della curva "Te" dello stadio (banchina e area dell'ex distributore carburanti comprese);**
- **in piazzale Ragazzi del '99 (tratto da piazzale di Porta Cerese fino ai civici 11/9 di viale Te ovvero fino all'altezza delle barriere fisse), eccetto veicoli dei tifosi ospiti;**
- **in piazzale Ragazzi del '99(tratto interno alle barriere fisse);**
- **in piazzale Ragazzi del '99 (tratto dai civici 9/11 di viale Te – dopo le barriere fisse e fino a piazzale Montelungo) eccetto i veicoli dei tifosi locali(tratto prospiciente la linea ferroviaria), nonché dei veicoli al servizio delle persone con disabilità e dei veicoli autorizzati(tratto prospiciente viale Te);**
- **in piazzale Montelungo, tratto da piazzale Ragazzi del '99 alla "Bocciofila Mantovana", eccetto veicoli dei tifosi locali;**
- **piazzale Montelungo, tratto dalla Bocciofila Mantovana all'Esedra di Palazzo Te;**
- **viale Te, tratto da piazzale Montelungo a via Primaticcio/piazzale Vittorio Veneto;**
- **via Primaticcio;**
- **nel parcheggio realizzato nell'area dell'ex scuola media "Kennedy", eccetto veicoli dei tifosi locali;**

3. l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli in emergenza, in direzione di via Volta, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità, in viale Risorgimento, nel tratto compreso dalla caserma VV.FF. e piazzale di Porta Cerese e in via Allende nel tratto compreso tra piazzale di Porta Cerese e via Volta.

I divieti sopra indicati, non si applicano ai veicoli di polizia e delle associazioni di volontariato convenzionate con il comune di Mantova, adibite al servizio di supporto viabilistico.

I divieti sopra indicati, non si applicano anche ai veicoli antincendio e alle autoambulanze, il cui transito potrà comunque essere limitato in relazione a situazioni emergenti e contingenti, in base alle disposizioni impartite dal Funzionario di servizio della locale Questura.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Municipale ai sensi dell'art. 51 dello statuto del Comune di Mantova e l'installazione, a cura di Depura s.r.l., della prescritta segnaletica stradale ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lvo 30/04/92 n° 285.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. di Brescia ai sensi della Legge n. 1034/1971, oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Mantova, 6 febbraio 2024

IL DIRIGENTE
LA POLIZIA LOCALE
(Avv. Paolo Perantoni)